

28628-17



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

DIRITTI
CITTADINANZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente -
Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -
Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -
Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

R.G.N. 26586/2014

Cron. 28628

Rep. C. I.

Ud. 19/09/2017

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26586-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

CONDOMINIO (omissis)

(omissis), in persona dell'Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

che lo rappresenta e difende;

- **c/ricorrente e ricorrente incidentale** -

avverso la sentenza n. 1639/2014 della CORTE D'APPELLO

di TORINO, depositata il 08/09/2014;

2017

2179

OR

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Grasso', located on the right side of the page.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata l'8/9/2014, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città del 9/5/2012, accolto l'appello del Condominio (omissis) (omissis), respinse l'impugnazione proposta da (omissis) avverso la delibera del 14/10/2011, con la quale il condominio aveva negato la chiesta autorizzazione per l'installazione di un impianto fotovoltaico ad uso personale da collocarsi su una porzione del tetto dell'edificio;

che la determinazione d'appello dissentì da quella di primo grado valorizzando quanto appresso:

a) l'assemblea non era stata posta in condizione di conoscere il progetto e, pertanto, non poteva essere in grado di valutarne la conformità all'art. 1120 o all'art. 1102, cod. civ.;

b) gli aspetti tecnici, al contrario di quel che aveva ritenuto il tribunale, non attenevano alla buona esecuzione dell'opera, ma incidevano sulla configurabilità del diritto dei singoli condomini di far un uso legittimo più intenso della cosa comune e sull'assenza di fattori pregiudizievoli per l'edificio;

c) la struttura messa in opera dal condomino, approfittando della sentenza favorevole di primo grado, appariva del tutto difforme da quanto dal medesimo enunciato e assai più invasiva (non un sottile foglio fotovoltaico da porre in aderenza sul tetto, ma una pluralità di pannelli impiantati sullo stesso);

che avverso quest'ultima sentenza propone ricorso per cassazione (omissis), illustrando duplice censura e che il Condominio resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, con il quale propone ricorso incidentale, articolato su due doglianze;

considerato che il primo motivo, con il quale viene allegata la violazione dell'art. 345, cod. proc. civ., per non avere la Corte torinese, sibbene espressamente sollecitata, provveduto ad estromettere dal materiale probatorio una consulenza di parte

depositata dall'appellante, senza che ricorressero le condizioni di novità e indispensabilità, è priva di fondamento, in quanto il deducente non spiega in alcun modo che uso abbia fatto la sentenza gravata di tale consulenza e, quindi, che *vulnus* egli ne abbia ricevuto, dovendosi a ciò soggiungere che il documento in parola costituiva una mera allegazione difensiva, e non già una prova, resa necessaria dalla necessità di allegare il tipo di lavori posti in essere dal ricorrente, immutando i luoghi, dopo la sentenza del Tribunale, appellata dal Condominio;

considerato che il secondo motivo con il quale viene dedotta la violazione degli artt. 1120 e 1102, cod. civ., poiché l'applicazione della pellicola fotovoltaica non avrebbe implicato alcuna modificazione della cosa comune, né alterato la sostanza e la funzione di questa, è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, poiché il ricorrente non attinge la ratio decidendi d'appello: il (omissis) non aveva fornito al Condominio gli elementi di conoscenza atti a poter qualificare l'intervento e valutarne la legittimità;

considerato che il primo motivo incidentale è fondato, stante che la sentenza d'appello, per mera omissione materiale, ha ingiustamente omissis, in violazione dell'art. 91, cod. proc. civ., di porre a carico della parte soccombente l'esborso vivo per spese d'iscrizione a ruolo, ammontanti ad € 675,00, affrontato dalla parte vittoriosa e che, cassata sul punto la sentenza d'appello, in questa sede può emettersi decisione nel merito, non essendovi accertamenti ulteriori da compiersi;

considerato che il secondo motivo incidentale, con il quale il Condominio lamenta la violazione dell'art. 100, cod. proc. civ., per non essere stato negato l'interesse del (omissis) all'annullamento della delibera, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale;

ritenuto che sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, deve dichiararsi la

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in € 675,00 le spese vive del giudizio d'appello in favore del Condominio (omissis)
(omissis)

Condanna (omissis) a rimborsare al Condominio le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Così deciso in Roma il giorno 19 ~~aprile~~ 2017. (18.09.2017)

Il Presidente

(Bruno Bianchini)

Bianchini

Il Funzionario Giudiziario
DOLLESA D. 11/11/2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rom - 29 NOV. 2017

Il Funzionario Giudiziario
D. 11/11/2017



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 29 novembre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92